

TI_GERICHTE 38.2012.73 vom 31. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.73_d20120731

FR: TI_GERICHTE 38.2012.73 du 31 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.73 del 31 luglio 2012

Regeste

Sospensione dal dt a ID di 1 giorno (con dec.su opp.ridotta da 2 a 1g) a causa di mancate ricerche di lavoro precedentem. alla disocc.dal 1 al 10/6/12. Ric.compiute dopo il 10/6, ossia dopo l'iscriz.in AD (12) irrilev. Ammin.non violato obbligo di inform.e consulenza.Ininfl.che sia uscito presto da AD

Erwägungen

E. 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 riguarda esclusivamente la sospensione di un giorno del diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all'assicurato per mancate ricerche nel periodo 1°-10 giugno 2012 precedente all'iscrizione in disoccupazione. Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale contratto di lavoro a tempo indeterminato con la _____ di _____, presso la quale l'URC gli aveva assegnato un'occupazione quale metalcostruttore al 100% il 14 giugno 2012, la cui conclusione secondo l'insorgente sarebbe stata pregiudicata a causa di disorganizzazione da parte dell'amministrazione (cfr. doc. I; 15; 17), esula dalla presente causa. Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della sanzione di un giorno applicata al ricorrente. Nel merito 2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008). L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung*, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010). Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGa. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolarsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre

2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato: "(...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...)" Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono. 2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art.

45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell'ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha lavorato in qualità di manutentore presso _____ dal 17 agosto 2009 all'11 giugno 2012 (cfr. doc. 1). In effetti il datore di lavoro ha, dapprima, disdetto il rapporto di impiego con l'insorgente il 24 maggio 2012 per il 31 luglio 2012, in quanto, a causa delle difficoltà finanziarie e malgrado gli sforzi intrapresi sia con l'introduzione dell'orario ridotto che con la richiesta di una moratoria concordataria, non è stato possibile salvaguardare i posti di lavoro (cfr. doc. 2). In seguito, con scritto del 6 giugno 2012, peraltro inviato anche agli altri dipendenti, la _____ ha comunicato all'assicurato di aver deciso, visti il manifesto stato d'insolvenza e la mancanza d'ordinazioni, di cessare con effetto immediato la produzione aziendale cosicché dall'11 giugno 2012 era dispensato dal presentarsi sul posto di lavoro. Inoltre la ditta l'ha invitato ad annunciarsi da subito alle autorità competenti per il controllo dell'assicurazione disoccupazione (cfr. doc. 3). Il 24 maggio 2012 l'insorgente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle prestazioni LADI dall'11 giugno 2012 (cfr. doc. 4; 10). Al momento dell'annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al lasso di tempo precedente alla disoccupazione ha indicato unicamente di avere effettuato delle ricerche nel mese di maggio 2012. Il consulente del personale, il 26 giugno 2012, gli ha, pertanto, inviato una "Richiesta di giustificazione" con cui l'ha invitato a motivare, entro il 6 luglio 2012, il fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire una nuova occupazione durante il periodo di disdetta, allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni. Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 5). Il ricorrente, il 2 luglio 2012, ha risposto, segnatamente, che, quando il 24 maggio 2012 si è iscritto in disoccupazione presso l'URC, allo sportello gli è stato riferito che da quel giorno poteva già

ricercare lavoro, ma non gli sarebbe stato menzionato di dover portare le ricerche al colloquio del 5 giugno 2012. L'assicurato ha, pure, indicato che dal momento in cui gli è stata consegnata la lettera di licenziamento da parte della _____ non è stato un periodo facile, non avendo peraltro percepito il salario dal mese di aprile 2012. Egli ha, poi, osservato che gli sforzi per cercare lavoro erano vaghi, in quanto la sua preoccupazione era come versare gli alimenti ai figli e provvedere al pagamento delle fatture in sospeso per evitare richiami e precetti esecutivi. Il ricorrente ha precisato che durante il colloquio del 5 giugno 2012 gli è stato detto di compiere tre ricerche di lavoro settimanali e che, conseguentemente, nel mese di giugno ha svolto dodici ricerche. Egli ritiene che tali dodici ricerche possano coprire anche l'arco di tempo dal 1° al 10 giugno 2012 (cfr. doc. 6). Dal profilo procedurale l'URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell'insorgente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall'art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). L'amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall'assicurato, con decisione formale del 31 luglio 2012, l'ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni a causa di mancate ricerche di impiego nel periodo antecedente l'annuncio per il collocamento (cfr. doc. 7). L'URC, con decisione su opposizione del 16 ottobre 2012, tenendo conto che si trattava della prima iscrizione in disoccupazione dell'insorgente e della complessa situazione lavorativa creatasi in seno alla _____, ha poi ridotto la sanzione da due a un giorno per mancate ricerche dal 1° al 10 giugno 2012 (cfr. doc. A1).

2.7. Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che effettivamente l'assicurato, nel periodo 1°-10 giugno 2012, precedente l'iscrizione in disoccupazione, non ha svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. 4; 5). Il ricorrente non ha, peraltro, sostenuto una versione differente dei fatti (cfr. doc. 6, 8; I). Sulla base di quanto esposto sopra, l'insorgente, nel periodo in questione, avrebbe, però, dovuto attivarsi al fine di reperire un'occupazione (cfr. consid. 2.3.). Quanto fatto valere dall'assicurato il 2 luglio 2012 nella sua risposta alla richiesta di giustificazione dell'URC, ossia che le dodici ricerche di impiego effettuate nel mese di giugno 2012, dopo che in occasione del colloquio del 5 giugno 2012 gli è stato impartito di compiere tre ricerche alla settimana possono coprire anche il lasso di tempo dal 1° al 10 giugno 2010 (cfr. doc. 6), non gli è del resto di alcun ausilio. In effetti il periodo dal 1° al 10 giugno riguarda un arco di tempo antecedente l'iscrizione in disoccupazione, per cui lo stesso, dal profilo degli sforzi intrapresi al fine di reperire una nuova occupazione, deve essere esaminato separatamente dal primo periodo di controllo che ha avuto inizio l'11 giugno 2012 (cfr. consid. 2.6.). Le ricerche di impiego compiute dopo l'inizio del controllo della disoccupazione non possono così compensare la mancanza di ricerche nel periodo di giugno 2012, dal 1° al 10, precedente l'annuncio per il collocamento. In proposito giova, d'altronde, segnalare che, anche relativamente ai periodi di controllo seguenti l'iscrizione in disoccupazione, la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell'11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001). Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2). Non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego dal 1° al 10 giugno 2012, il ricorrente ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.). Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8. L'assicurato ha asserito che, quando si è iscritto in disoccupazione presso l'URC, gli è stato indicato di effettuare ricerche di lavoro da quel giorno ma non gli sarebbero state fornite informazioni in merito al numero di ricerche da compiere (cfr. doc. 8). Inoltre egli ha invocato il fatto che prima del colloquio del 5 giugno 2012 con il suo consulente del personale, non sarebbe stato avvertito, né al momento dell'annuncio per il collocamento, né durante la seduta informativa Diritti & Doveri del 4 giugno 2012, che, nel caso di mancate ricerche precedenti l'inizio della disoccupazione, gli sarebbe stata inflitta una sanzione (cfr. doc. I). Ora si tratta, perciò, di esaminare se l'eventuale non conoscenza del numero di ricerche di lavoro da effettuare, in modo peraltro qualitativamente valido, nel periodo di disdetta precedente l'iscrizione in disoccupazione e/o, nel caso di mancate ricerche, della conseguente possibilità di essere sospeso dal diritto alle indennità possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l'insorgente. L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit. in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405). Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che l'Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l'art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall'amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni. In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005. Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l'Alta Corte ha precisato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono disculparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. 2.9. In concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all'informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell'amministrazione. In primo luogo, va osservato che l'assicurato stesso, sia nella risposta del 2 luglio 2012 alla richiesta di giustificazione del 26 giugno 2012 (cfr. doc. 6), che nell'opposizione del 17 agosto 2012 (cfr. doc. 8), ha affermato che, quando il 24 maggio 2012 si è recato presso l'URC per iscriversi in disoccupazione, lo hanno informato circa il suo dovere di svolgere ricerche di impiego da quel giorno. Nonostante tale indicazione, nei giorni dal 1° al 10 giugno 2012,

l'insorgente non ha, tuttavia, effettuato alcuna ricerca (cfr. consid. 2.7.). Il ricorrente, quindi, non si trova nella situazione di aver svolto un numero di ricerche di impiego che egli riteneva sufficiente, mentre l'amministrazione ha considerato scarso. Ne discende che l'amministrazione non ha contravenuto al proprio obbligo di informazione generale giusta l'art. 27 cpv. 1 LPGA. Va, peraltro, rilevato che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668). In secondo luogo, giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell'amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all'ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.). Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l'Alta Corte ha deciso che non era stato violato l'art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo. Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell'annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza. In simili condizioni, l'insorgente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall'asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per quanto attiene, infine, all'asserzione del ricorrente secondo cui non sarebbe stato avvisato che, nel caso di mancate ricerche precedenti l'inizio della disoccupazione, gli sarebbe stata inflitta una sanzione (cfr. doc. I; consid.1.3.; 2.8.), va osservato che l'assicurato deve compiere ricerche al fine di trovare un nuovo impiego già nel periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. consid. 2.3.), indipendentemente dal fatto di sapere o meno di essere passibile di una sanzione qualora tale obbligo non venisse ossequiato, come del resto fatto rilevare dall'URC in sede di risposta di causa (cfr. doc. III). Non è la conoscenza del fatto che a un determinato comportamento (mancanza di ricerche di lavoro) sia connessa una penalità che deve condizionare l'atteggiamento di un assicurato, bensì il principio di evitare o ridurre il danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare prima dell'iscrizione, ricercando con intenso impegno una nuova occupazione (cfr. consid. 2.3.).

2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. 2.11. Per quanto concerne l'entità della penalità, l'URC ha inflitto all'assicurato un giorno di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.). L'insorgente, in disoccupazione dall'11 giugno 2012 (cfr. consid. 2.6.), ha concluso, il 16 agosto 2012, un contratto di incarico di durata indeterminata con la _____ con inizio il 20 agosto 2012 (cfr. doc. 11). Egli ha di conseguenza, chiuso il suo caso di disoccupazione il 20 agosto 2012 (cfr. doc. A1). Tale circostanza si rivela, in ogni caso, irrilevante ai fini della commisurazione della sanzione. Il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata

effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008. Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.). Tutto ben considerato, la penalità di un giorno di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche dal 1° al 10 giugno 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2). Conseguentemente la decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 contestata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.